



## COMITATO REGIONALE VENETO

Viale Nereo Rocco, 60 \* 35138 Padova

Cel. 3351690577 \* fax.0498641756

mail. arcicacciaveneto@gmail.com

Sito <http://arcicacciaveneto.over-blog.com>

**Opuscolo informativo sui Capanni da Caccia (Casotti) estratto dalla D.G.R. n. 1987 del 28 ottobre 2013**

### INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI ALLESTIMENTO DI APPOSTAMENTI PER LA CACCIA

A fronte dell'approvazione della delibera di giunta regionale che completa la legge n. 23/2013 sugli appostamenti da caccia, abbiamo ritenuto importante riportarla nei suoi punti salienti in un opuscolo informativo che speriamo faccia chiarezza e fughi ogni dubbio. Siamo a disposizione, comunque, per qualsiasi chiarimento.

### INDIRIZZI ESPLICATIVI IN MATERIA DI TITOLI EDILIZIO E PAESAGGISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ADIBITE AD APPOSTAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

Per quanto riguarda la realizzazione di strutture utilizzate quali appostamenti per la caccia occorre distinguere tra:

- A) strutture precarie/temporanee
- B) strutture soggette ad apposita disciplina a seconda del tipo di caccia o della tipologia di appostamento;
- C) strutture fisse (permanenti, ovvero non precarie).

#### A) STRUTTURE PRECARIE/TEMPORANEE

Il riferimento normativo per dette strutture è dato dall'articolo 3 della legge regionale 23/2013 che si pone quale norma di carattere generale che soccorre ogni qualvolta non vi sia una specifica disposizione che regola in maniera puntuale i diversi appostamenti.

Detto articolo di legge fornisce la definizione del concetto di precarietà/temporaneità delle strutture utilizzate come appostamenti. Esso infatti dispone che *"...sono da considerarsi opere precarie.....gli appostamenti per la caccia agevolmente rimovibili,*

*destinati ad assolvere esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo e ad essere rimossi al cessare della necessità".*

Per tali opere la norma prevede che venga presentata una DIA e che, ove le stesse ricadano in aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, siano assoggettate a procedimento semplificato per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139. Qualora tali strutture precarie vengano rimosse entro 90 giorni, è sufficiente, dal punto di vista del titolo abilitativo edilizio, la semplice comunicazione al Comune territorialmente competente (si veda il comma 2 dell'articolo 3), mentre permane l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata se si ricade in area a vincolo paesaggistico.

In merito, occorre chiarire il significato delle condizioni poste dalla norma:

1. per opera di agevole rimovibilità si intende ogni opera le cui caratteristiche strutturali siano prive di elementi che in qualsiasi modo possano risultare di ostacolo ad una agevole e rapida rimozione; di conseguenza, affinché possa essere ritenuta di agevole rimovibilità, la struttura in questione deve rispondere a tutti i seguenti requisiti:
  - a) non comportare modificazioni irreversibili allo stato dei luoghi, nel senso che non deve alterare in modo permanente il terreno su cui viene installata; il suo allestimento non presuppone cioè alterazioni morfologiche dei terreni, modifiche agli assetti vegetazionali, alterazioni al sistema drenante superficiale;
  - b) essere appoggiata sul terreno o, eventualmente, ancorata ad esso senza opere di fondazione, basamenti e/o opere in muratura, in modo da poter essere facilmente rimossa, senza modificare l'andamento naturale del terreno per realizzare pavimentazioni;
  - c) essere realizzata prevalentemente in legno o altro materiale naturale e comunque rivestita completamente di legno o altro materiale naturale; l'eventuale impermeabilizzazione della copertura deve essere posizionata sotto il tetto, realizzato quest'ultimo in legno o in altro materiale naturale;
  - d) essere priva di qualunque allacciamento tecnologico per servizi di luce, acqua, riscaldamento e scarico di acque;
  - e) essere priva di qualsiasi tipo di recinzione;

2. per quanto concerne la condizione relativa all'assolvimento di "esigenze specifiche contingenti e limitate nel tempo", essa si intende rispettata in presenza di strutture che vengono allestite non prima del 1° settembre, data di inizio della stagione venatoria, e che vengono completamente rimosse entro la fine della stagione venatoria stessa e comunque non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di allestimento.

Si riassume nella seguente tabella riepilogativa il contenuto dell'articolo 3 della LR 23/2013 con riferimento ai titoli edilizio e paesaggistico necessari in presenza delle condizioni sopra riportate.

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO	TITOLO EDILIZIO	TITOLO PAESAGGISTICO
Struttura per appostamento precaria/temporanea ai sensi dell'articolo 3 della LR 23/2013	Struttura rimossa entro 90 giorni dall'allestimento; comunicazione al comune; Struttura rimossa oltre i 90 giorni dall'allestimento; DIA	Autorizzazione paesaggistica: procedimento semplificato ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139

Qualora non ricorrano le suddette condizioni di cui ai punti 1 e 2, non sarà applicabile l'articolo 3, commi 1 e 2 della legge regionale 23/2013.

#### B) STRUTTURE SOGGETTE AD APPOSITA DISCIPLINA A SECONDA DEL TIPO DI CACCIA O DELLA TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO

L'articolo 3 della LR 23/2013 è norma di carattere generale che risulta cedevole rispetto a disposizioni regionali speciali dettate per la realizzazione di:

- appostamenti per la caccia agli ungulati;
- appostamenti per la caccia ai colombacci;
- appostamenti in territorio a caccia programmata lagunare vallivo;
- appostamenti rimossi al termine della giornata venatoria (appostamenti giornalieri).

Il predetto articolo 3 fa espressamente salve, al comma 1, le disposizioni regionali contenute nell'articolo 20 bis della lr n. 50/1993 che si riferiscono alla realizzazione di strutture per appostamenti per ungulati (comma 3) e per colombacci (comma 3bis). Mentre, per

quanto riguarda gli appostamenti vallivo - lagunari a caccia programmata e quelli rimossi al termine della giornata venatoria (giornalieri), la speciale disciplina è contenuta rispettivamente nell'articolo 25 e nell'articolo 9, comma 2, lettera h), della citata lr. 50/1993.

Pertanto, per le motivazioni addotte in precedenza, deve concludersi che le disposizioni in materia di appostamento ad ungulati e colombacci e le disposizioni speciali in materia di appostamenti vallivo - lagunari e appostamenti giornalieri, devono ritenersi sottratte dall'ambito applicativo di carattere generale di cui al più volte richiamato articolo 3.

### B1) Strutture per la caccia da appostamento agli ungulati e ai colombacci

Come già detto la norma di riferimento è l'articolo 20 bis, della LR 50/1993 che detta le disposizioni in ordine ai titoli autorizzativi di carattere edilizio e paesaggistico, con riferimento alle strutture deputate alla caccia da appostamento agli ungulati (comma 3) e ai colombacci (comma 3bis), ove tali strutture siano realizzate sulla base delle condizioni poste dai citati commi 3 e 3 bis.

Si riassume nella seguente tabella riepilogativa il contenuto della disciplina in questione in merito ai titoli autorizzativi necessari.

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO	TITOLO EDILIZIO	TITOLO PAESAGGISTICO
Struttura per appostamento agli ungulati, purché in presenza dei requisiti di cui all'articolo 20 bis, comma 3, della LR 50/1993	Comunicazione al comune	Non occorre l'autorizzazione paesaggistica
I requisiti dettati dall'articolo 20 bis, comma 3, della lr 50/1993 prevedono che dette strutture siano realizzate interamente in legno, abbiano il piano di calpestio, ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provvisti di attrezzature permanenti per il riscaldamento.		

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO	TITOLO EDILIZIO	TITOLO PAESAGGISTICO
Struttura per appostamento ai colombacci	Comunicazione al Comune purché in presenza dei requisiti di cui all'articolo 20 bis, comma 3bis, della LR 50/1993. Detti requisiti dettati dall'articolo 20bis, comma 3 bis prevedono che le strutture siano correttamente mimetizzate e siano realizzate, secondo gli usi e le consuetudini locali, in legno e metallo, di altezza non superiore il limite frondoso degli alberi e siano prive di allacciamenti e di opere di urbanizzazione e comunque non siano provviste di attrezzature permanenti per il riscaldamento.	Autorizzazione paesaggistica:  1) procedimento semplificato ai sensi dell'allegato 1, punto 39, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 qualora la struttura abbia i requisiti di precarietà e temporaneità di cui ai punti 1 e 2 della lettera A) del presente provvedimento;  2) procedura ordinaria qualora la struttura abbia carattere fisso; in tale caso si richiama quanto previsto alla lettera C).

Anche in questo caso, in assenza dei requisiti richiesti, non potranno trovare applicazione le disposizioni sopra riportate di cui all'articolo 20bis, commi 3 e 3 bis, della legge regionale n. 50/1993. In tale ipotesi, i titoli edilizio e paesaggistico saranno rilasciati sulla base della tipologia di intervento da realizzare.

### B2) appostamenti di caccia in territorio a gestione programmata vallivo - lagunare

Tali appostamenti sono disciplinati dall'art. 25, comma 2 della L.R. 50/1993 che prevede un regime di esenzione dal titolo abilitativo edilizio e dall'autorizzazione

paesaggistica; essi sono sottoposti a mera comunicazione al Comune. Si tratta di particolari appostamenti le cui tipologie costruttive rispondono strettamente alle tradizioni della caccia in ambiente lagunare e vallivo e sono descritte puntualmente nell'ambito del Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale.

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO	TITOLO EDILIZIO	TITOLO PAESAGGISTICO
Struttura per appostamento vallivo e lagunare	Comunicazione al Comune competente	Nessuna autorizzazione

### B3) strutture per caccia da appostamento integralmente rimosse al termine della giornata venatoria (appostamenti giornalieri)

Si tratta di strutture per caccia da appostamento che vengono totalmente rimosse alla fine della giornata di caccia, contemplate alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della L.R.n.50/93. In tale ipotesi non è richiesto alcun tipo di autorizzazione né di comunicazione al comune territorialmente competente.

E' condizione per l'applicazione di detta disciplina speciale che, a fine giornata, le strutture siano smontate e che vi sia la rimozione di tutte le parti e di tutti componenti delle stesse.

TIPOLOGIA DI APPOSTAMENTO	TITOLO EDILIZIO	TITOLO PAESAGGISTICO
Struttura per appostamento rimosso giornalmente	Nessuna autorizzazione né comunicazione	Nessuna autorizzazione

### C) STRUTTURE FISSE

Le strutture per la caccia da appostamento che non rispettano le condizioni di cui alla lettera A) o B), si configurano quali interventi soggetti alle disposizioni vigenti in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i cui titoli sono differenziati a seconda del tipo di intervento da realizzare. Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, le stesse strutture, qualora ricadenti in aree tutelate dal citato decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, soggiacciono alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo in ordine all'autorizzazione paesaggistica.

### D) REALIZZAZIONE DI APPOSTAMENTI CHE NON COSTITUISCONO OPERA EDILIZIA

Non costituiscono struttura/opera edilizia e pertanto non sono assoggettati alla disciplina vigente in materia edilizia e paesaggistica, quegli appostamenti approntati esclusivamente mediante l'assemblaggio di elementi vegetali naturali (rami, frasche, canne), senza l'impiego di alcun materiale costruttivo (metallo, mattone, ecc) appoggiati e non ancorati al terreno e privi di qualsiasi basamento, aventi esclusiva funzione di mimetizzazione.